

D.Lgs n.25/2002. Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il la

13 Giugno 2002

Rettifiche

In primo luogo si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2002, n. 83 sono state portate rettifiche al testo per errori materiali contenuti nell'originale del provvedimento e per errori verificatisi nella stampa del provvedimento.

La più rilevante di tali rettifiche consiste nel fatto che ovunque è indicato il numero "60" si deve leggere il numero "72": per esempio la dizione "art. 60 bis" va letta come "art. 72 bis", la dizione "art. 60 ter" va letta come "art. 72 ter", e così via.

Inoltre, all'art. 72 terdecies, secondo comma, invece della parola "Commissione" si deve leggere, solo la prima volta che compare tale parola, la parola "Comitato".

Le altre rettifiche sono poco più che di carattere ortografico.

Prime indicazioni per l'applicazione

Nell'attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art.72 ter-decies, secondo comma, che recepiranno i valori di esposizione professionale e biologici predisposti dalla Commissione europea ed in attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 72 ter-decies, relativi ai casi di rischio moderato, risulta necessario fornire alle imprese indicazioni che facilitino l'attuazione della norma entro la data del 23 giugno p.v.

A tal fine il Gruppo Tecnico della Commissione Sicurezza sul lavoro dell'ANCE ha predisposto un apposito documento.

Nell'allegare il documento di cui sopra, si sottolinea che le indicazioni in esso contenute rivestono carattere provvisorio, così come rivestono carattere provvisorio i consigli operativi che concludono il documento stesso.

[4301-allegato_valuazione dei rischi.pdf](#) [Apri](#)